

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni; ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi. Essa documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze; è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF. Viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della sezione / classe ovvero dal Consiglio di classe.

Al fine di migliorare anche i livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche azioni di recupero curricolari ed extracurricolari, di informazione e coinvolgimento costante delle famiglie nel processo di recupero delle lacune cognitive o motivazionali, producendo idonea documentazione nel registro di classe e agli atti della scuola.

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Criteri di valutazione

La valutazione **periodica e finale** degli apprendimenti, riportata sui documenti di valutazione, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con **voti in decimi**¹. I voti in decimi sono correlati a quattro *livelli di competenza*² coerenti con i livelli e i descrittori adottati nei Modelli di certificazione delle competenze e riferiti a quattro *aree*³ che caratterizzano l'apprendimento definiti nell'All. 15.1.

Essa è integrata con la descrizione dei processi formativi, in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e del **livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunti**. Il giudizio viene formulato sulla base della griglia riportata nell'All. 15.2

Nella Scuola Secondaria I° le verifiche sono periodiche e sistematiche; possono essere prove sia orali che scritte che si articolano sui contenuti e sulle competenze espressi nelle programmazioni disciplinari; le prove esprimono richieste chiare e il loro svolgimento è tale da rendere l'alunno consapevole dei suoi progressi o delle sue eventuali difficoltà.

Tenendo conto di ciò che emerge in fase di verifica e di valutazione, i docenti adeguano i loro piani d'intervento e le loro scelte didattiche, al fine apportare eventuali correzioni al progetto educativo e didattico.

La valutazione delle **prove di verifica**, che concorre a monitorare il progresso della programmazione didattica annuale contestualmente all'apprendimento del singolo studente o del gruppo classe e che rileva la necessità di predisporre specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, tiene conto, per le prove oggettive, della seguente

¹ Il Collegio docenti ha ritenuto di non fare uso dei voti compresi dallo 0 al 3, non considerandoli appropriati per i traguardi di competenza e gli obiettivi che la scuola si propone. Ritiene inoltre che, anche se sulla scheda di valutazione sono ammessi solo valutazioni espresse con numeri decimali interi. Alla definizione del voto finale si perviene partendo dalla media matematica riferita all'intero Anno Scolastico.

² Avanzato, Intermedio, Base, Iniziale.

³ **Autonomia dell'alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico obiettivo.** L'attività dell'alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente. **La tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l'alunno mostra di aver raggiunto l'obiettivo.** Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all'allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire. **Le risorse mobilitate per portare a termine il compito.** L'alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali. **La continuità nella manifestazione dell'apprendimento.** Vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l'apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.

griglia di corrispondenza tra misurazione, voto e indicatore/descrittore del livello di raggiungimento degli obiettivi verificati attraverso la prova:

%	Voto	Indicatore	Descrittore
95 - 100	10	Pienamente Raggiunto	L'alunno ha una conoscenza completa ed approfondita dei contenuti, è in grado di rielaborarli, in completa autonomia, in compiti e situazioni problematiche complessi, anche in situazioni non note; mostra padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità fornite dall'insegnante e reperite altrove.
85 - 94	9	Raggiunto	L'alunno ha una conoscenza completa dei contenuti, è in grado di rielaborarli in autonomia in compiti e situazioni problematiche anche se riferiti a situazioni prevalentemente note; mostra una certa padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità fornite dall'insegnante e reperite altrove.
75-84	8		
65-74	7	Raggiunto in modo essenziale	L'alunno ha una conoscenza globale dei contenuti, è in grado di applicarle, con una certa autonomia in compiti semplici che propongono situazioni note; mostra qualche difficoltà a recuperare conoscenze e abilità anche se preventivamente fornite dall'insegnante.
55-64	6		
45-54	5	Non Raggiunto	L'alunno ha una conoscenza frammentaria/confusa dei contenuti, è in grado di applicarle, solo se opportunamente guidato, in compiti semplici che propongono situazioni note; mostra difficoltà a recuperare conoscenze e abilità anche se preventivamente fornite dall'insegnante.
0-44	4	Parzialmente Raggiunto	

Le altre tipologie di prova saranno valutate attraverso rubriche di valutazione disciplinari appositamente costruite in base alla tipologia di compito. Per le prove tese alla valutazione delle competenze (compiti autentici e/o di realtà, prove situate) le rubriche saranno riferite alle dimensioni⁴ che caratterizzano l'apprendimento che si ritengono utili a descrivere il processo di apprendimento e a valutare il livello di raggiungimento dell'obiettivo o degli obiettivi prefissati. Nella valutazione in itinere non sarà presa in considerazione la dimensione collegata alla continuità che sarà tenuta in conto solo in fase di valutazione intermedia e finale.

La somministrazione e la correzione delle prove di verifica è effettuata secondo i seguenti criteri:

- Non si useranno valutazioni inferiori a 4/10;
- Tempo di preavviso agli studenti almeno 1 settimana;
- Numero massimo di verifiche scritte al giorno: 1, elevabile a 2 se è prevista una prova pratica di arte, tecnologia, musica, motoria;
- Numero massimo di verifiche a settimana: 3, elevabile a 4 se è prevista una prova pratica di arte, tecnologia, musica, motoria;
- Ogni verifica deve contenere la griglia di valutazione in cui sono riportati gli obiettivi e la griglia di corrispondenza tra misurazione, voto e indicatore;
- Le verifiche vanno riconsegnate agli studenti entro e non oltre 15 giorni dalla loro effettuazione e il voto delle interrogazioni orali va immediatamente riportato sul registro, per garantire il principio della tempestività della valutazione.
- Le valutazioni formative che concorrono alla definizione della valutazione periodica e finale vanno riportate sul registro elettronico e valutate attraverso i voti blu.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica

La valutazione della disciplina viene condotta individualmente da ogni docente attraverso la registrazione delle valutazioni sul Registro Elettronico. In sede di scrutinio, il docente coordinatore dell'insegnamento formula la proposta di voto da inserire nel documento di valutazione, sulla base della media delle valutazioni dei docenti del Consiglio di classe cui è affidato l'insegnamento. La valutazione è coerente con competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l'insegnamento dell'educazione civica e affrontate durante l'attività didattica. Il Consiglio di Classe può avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione per monitorare il conseguimento da parte degli alunni delle

⁴ **Tipologia di Compito** (Esercizio, Esecutivo semplice, Problema, Pratico, Di Realtà) - **Dimensione Cognitiva** (Conosce, Applica, Rielabora) - **Autonomia** (Guidato, Guidato se necessario, In autonomia) - **Tipologia di Situazione** (Nota, Non Nota) - **Risorse** (Fornite dall'Insegnante, Recuperate altrove) - ...

conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all'educazione civica. La valutazione della disciplina influisce sul giudizio di comportamento e concorre all'ammissione alla classe successiva e/o all'esame.

Criteri di valutazione del comportamento

Il comportamento degli alunni viene valutato con un voto in decimi, riportato nel documento di valutazione, che si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Esso deriva dall'elaborazione di una serie di osservazioni eseguite nel corso dell'anno e misurate mediante i seguenti indicatori: frequenza, rispetto delle regole e degli altri, cura del materiale e dell'ambiente scolastico, assolvimento degli impegni scolastici e interesse. Viene inteso come occasione di accompagnamento alla crescita della persona e del cittadino ed è quindi volto all'acquisizione delle competenze per l'esercizio di una cittadinanza attiva. Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il Patto Educativo di Corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. Il voto in decimi viene calcolato sulla base della griglia riportata nell>All. 15.3.

Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva

1. Il Consiglio di Classe procederà alla valutazione dell'alunno solo se la sua frequenza alle lezioni ha coperto almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le deroghe sono per le assenze documentate da certificato medico, per attività sportive agonistiche, per terapie e nel caso di inserimento di alunni provenienti dall'estero nel corso dell'anno scolastico, verificando che dal momento dell'iscrizione la frequenza sia stata di almeno i $\frac{3}{4}$ dell'orario e a condizione che la frequenza effettuata dall'alunno/a consenta comunque al Consiglio di Classe di acquisire gli elementi essenziali per procedere alla valutazione finale.
2. Le alunne e gli alunni della scuola Secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva, salvo quanto previsto dall'art. 4, c. 6, del DPR 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal DPR 134/2025.
3. **Il voto di comportamento costituisce un elemento determinante per la non ammissione dell'alunno alla classe successiva. Infatti, nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi, è disposta la non ammissione dell'alunno, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curricolo.**
4. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
5. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, sulla base dei seguenti criteri individuati dal Collegio docenti:
 - il Consiglio di Classe procede alla discussione per la non ammissione alla classe successiva nel caso in cui l'alunno presenti 5 punti di debito rispetto al raggiungimento della sufficienza [6] in tutte le discipline (si sottolinea che una insufficienza grave [4] rileva due punti di debito mentre una insufficienza lieve [5] rileva 1 punto di debito);
 - il Consiglio di classe perviene alla delibera finale tenendo altresì conto:
 - del mancato o scarso miglioramento conseguito (rilevando e valutando la differenza tra il livello di partenza e il livello finale);
 - dell'andamento scolastico non suffragato da interesse e da una accettabile partecipazione al dialogo educativo sul piano dei risultati;
 - della negativa o mancata risposta agli interventi individualizzati e alle attività di recupero messe in atto dalla scuola al fine di garantire il successo formativo dell'alunno;
 - della mancanza dei prerequisiti indispensabili ad affrontare proficuamente le attività didattiche dell'anno scolastico successivo.
6. Nel caso di non ammissione alla classe successiva, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del DPR 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività

alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato

1. Il Consiglio di Classe procederà alla valutazione dell'alunno solo se la sua frequenza alle lezioni ha coperto almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le deroghe sono per le assenze documentate da certificato medico, per attività sportive agonistiche, per terapie, e nel caso di inserimento di alunni provenienti dall'estero nel corso dell'anno scolastico, verificando che dal momento dell'iscrizione la frequenza sia stata di almeno i $\frac{3}{4}$ dell'orario e a condizione che la frequenza effettuata dall'alunno/a consenta comunque al Consiglio di Classe di acquisire gli elementi essenziali per procedere alla valutazione finale.
2. Le alunne e gli alunni della scuola Secondaria di primo grado sono ammessi all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'art. 4, c. 6, del DPR 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal DPR 134/2025.
3. **Il voto di comportamento costituisce un elemento determinante per la non ammissione dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Infatti, nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi, è disposta la non ammissione dell'alunno, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curricolo.**
4. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'Esame conclusivo del primo ciclo, sulla base dei seguenti criteri individuati dal Collegio docenti:
 - il Consiglio di Classe procede alla discussione per la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'Istruzione nel caso in cui l'alunno presenti 5 punti di debito rispetto al raggiungimento della sufficienza [6] in tutte le discipline (si sottolinea che una insufficienza grave [4] rileva due punti di debito mentre una insufficienza lieve [5] rileva 1 punto di debito);
 - il Consiglio di classe perviene alla delibera finale tenendo altresì conto:
 - del mancato o scarso miglioramento conseguito (rilevando e valutando la differenza tra il livello di partenza e il livello finale);
 - dell'andamento scolastico non suffragato da interesse e da una accettabile partecipazione al dialogo educativo sul piano dei risultati;
 - della negativa o mancata risposta agli interventi individualizzati e alle attività di recupero messe in atto dalla scuola al fine di garantire il successo formativo dell'alunno;
 - della mancanza dei prerequisiti indispensabili ad affrontare proficuamente le attività didattiche dell'anno scolastico successivo.
5. Nel caso di non ammissione all'Esame conclusivo del primo ciclo, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del DPR 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
6. Il voto di ammissione all'Esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno e tenendo conto dei seguenti criteri individuati dal Collegio docenti:
 - calcolando la media dei voti finali conseguiti nel primo anno (M1) e la media dei voti finali conseguiti nel secondo anno (M2);
 - calcolando la media M3 tra M1 e M2;
 - calcolando la media dei voti finali conseguiti nel terzo anno (M4);
 - calcolando la media fra M3 ed M4, attribuendo a M3 un peso del 40% e a M4 un peso del 60%, tale media sarà arrotondata all'unità superiore in caso di frazioni di voto pari o superiori a 0,50.

7. Le prove INVALSI si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal Consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

Certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave europee progressivamente acquisite dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. Per il raggiungimento delle competenze da certificare, i Consigli di classe, ogni anno possono predisporre attività ed esperienze particolari, prove situate e compiti di realtà, valutati attraverso rubriche valutative predisposte ad hoc, osservazioni dirette e autobiografie cognitive.

I modelli per la certificazione delle competenze utilizzati sono quelli nazionali pubblicati con DM 742/2017 del MIUR; vengono compilati dal Consiglio di classe tenendo conto delle osservazioni effettuate, dei risultati conseguiti e delle capacità/attitudini dimostrate, anche in situazioni di apprendimento non formale e informale.

La certificazione è rilasciata al termine del Primo ciclo di istruzione. Il certificato delle competenze viene consegnato alle famiglie al superamento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di studi.

VALUTAZIONE IRC E ATTIVITÀ ALTERNATIVE

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica (IRC), la valutazione delle attività alternative (AA) per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono è resa nota su una scheda distinta con giudizio sintetico, relativo all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti, espressi nel modo seguente: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente.

VALUTAZIONE PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Riguardo agli alunni con disabilità è prevista una programmazione individualizzata (P.E.I) che tiene conto delle loro potenzialità ed esigenze, individuando obiettivi specifici sia di tipo educativo sia di tipo didattico. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) ogni Consiglio di classe o interclasse pianifica il lavoro scolastico compilando il PdP in cui si tiene conto della necessità di strumenti compensativi e di misure dispensative necessari al percorso scolastico, sulla base della certificazione e tenendo conto altresì del rapporto con la famiglia e con gli operatori. Il Collegio dei docenti si attiva ogni anno per aggiornarsi in merito alle normative per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). Le prove sono differenziate, qualora siano necessarie personalizzazioni dei percorsi di apprendimento di alunni disabili o con difficoltà di apprendimento accertate attraverso processi di indagine interna all'Istituto o documentate dai servizi esterni. È prevista la possibilità di somministrare prove di recupero supplementari per gli alunni in difficoltà.